

Termini dimezzati per la morte presunta

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 14 DICEMBRE 2025 | Angelo Busani

Più facile ottenere la dichiarazione di assenza e di morte presunta. È quanto deriva dal disposto dell' articolo 38 della legge 182/2025 (legge semplificazioni), secondo il quale:

- 1 l'assenza è dichiarata una volta che è decorso un anno (al posto del precedente termine biennale) dalla data alla quale risale l'ultima notizia della persona scomparsa;
- 2 la morte presunta è dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni (al posto del precedente termine decennale) dalla data alla quale risale l'ultima notizia inerente all'esistenza in vita della persona assente.

La ragione di questa nuova normativa evidentemente tiene soprattutto conto della data di emanazione dell'attuale Codice civile, risalente ormai al 1942, in un'epoca in cui, rispetto a oggi, erano drasticamente diversi sia la circolazione delle notizie e sia i sistemi di reperibilità delle persone. Con la dichiarazione di «assenza» si formalizza la "scomparsa" di una persona e cioè il fatto che di una persona non si hanno più notizie.

Quando è denunciata una scomparsa, il tribunale può nominare un curatore che rappresenta lo scomparso e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio. Trascorso un anno (erano due gli anni richiesti dalla norma ora abrogata) dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso, i suoi presunti successori legittimi (ad esempio, il coniuge e i figli) possono domandare al tribunale che sia appunto dichiarata l'assenza della persona scomparsa, con l'effetto che viene aperto l'eventuale testamento e coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventario) l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e il coniuge dell'assente (che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell'assente.

In caso di necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, i beni dell'assente possono essere alienati e il ricavato viene impiegato secondo quanto disposto nel provvedimento che autorizza la vendita. Se l'assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno. Se poi trascorrono cinque anni (il termine precedente era di dieci anni) dal giorno al quale risale l'ultima notizia dell'assente (che sia nato da almeno 27 anni), il tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell'assente, riferendola al giorno a cui risale l'ultima sua notizia. Resta fermo che, per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente il decorso di due anni se la scomparsa è stata causata da un

«infortunio» (una frana, una inondazione, un disastro aereo, eccetera). Termini abbreviati (di due o tre anni) sono disposti anche per chi sia scomparso in operazioni belliche o chi sia stato fatto «prigioniero dal nemico».

La dichiarazione di morte presunta provoca l'effetto che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova; del matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge viene dichiarata la nullità. © RIPRODUZIONE RISERVATA